



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 del 27-07-2021	OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 - AGEVOLAZIONI ANNO 2021 IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID-19
-------------------------	--

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventisette** del mese di **luglio**, alle ore **19:26**, nella sala delle Adunanze consiliari presso la Sala Polifunzionale in Sant'Omero.

In Prima convocazione sessione Straordinaria partecipata ai Consiglieri a norma di legge all'appello nominale, risultano:

LUZII ANDREA	P	MACRILLANTE ANTONIO	A
CIAVATTA MARIO	P	RASTELLI LORENZO	P
DE ASCANIIS FAUSTA	P	DI SABATINO GIORGIO	A
DI BATTISTA ADRIANO	P	CELESTINI ERICA SANDRA	P
DI EMIDIO STEFANO	P	CIPRIETTI NADIA	P
DI PIERDOMENICO ALESSANDRA	P	DI EGIDIO ENRICO	P
IACHINI TATIANA	P		

PRESENTI

11

ASSENTI

2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **SINDACO, Avv. ANDREA LUZII.**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (ai sensi di art. 97, 4 comma del Dlgs n. 267/2000) il **SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa SARA DI GESUALDO.**

La seduta è Pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che non essendo operante nel territorio della nostra Provincia gli ATO (Ambiti Territoriali Omogenei) previsti dal D.Lgs 152/2006, il Comune svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto tenendo conto dei costi propri e dei costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo di € 1.008.347,00;

TENUTO CONTO che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari come richieste da ARERA e preso atto che lo stesso è stato approvato con deliberazione n. 20 di data odierna;

VISTO il vigente regolamento per la tassa per la gestione dei rifiuti urbani (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data odierna;

PRESO ATTO che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

VISTO l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13

gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

RICHIAMATO il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, come sopra richiamato, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

PRESO ATTO che:

– nel corso del 2020 è entrato in vigore il Decreto Rifiuti n. 116/2020 con cui l'Italia recepisce due delle quattro direttive UE (la 2018/851 e la 2018/852), contenute nel "Pacchetto Economia Circolare". Lo stesso modifica in modo sostanziale la parte quarta del D.Lgs. 152/2006, cosiddetto Testo Unico Ambientale (TUA);

– a tale normativa devono adeguarsi tutti i soggetti pubblici e privati che producono rifiuti e che operano in materia di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

– l'art. 183 del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 116/2020, estende la definizione di rifiuto urbano ad alcuni rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata, cioè a quelli prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quarter;

– nell'allegato L quinquies di cui al Decreto sopra citato non è più contemplata la categoria "attività industriali con capannoni di produzione";

– in base alla medesima normativa rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 c.c. e le attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti;

– sono state pertanto riclassificate le utenze già presenti in banca dati in relazione a quanto sopra espresso;

– in materia di gestione dei suddetti rifiuti, il D.Lgs. 116/2020 introduce le seguenti novità:

- le aziende non sono obbligate a rivolgersi ad un gestore pubblico per il conferimento dei propri rifiuti e possono scegliere il privato (art. 198 del D.Lgs. 152/2006 comma 2-bis);
- le aziende che scelgono un operatore privato per la gestione dei propri rifiuti da avviare al recupero sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (art. 238 del D.Lgs. 152/2006 comma 10);
- le aziende che scelgono un operatore pubblico saranno vincolate a tale operatore per un periodo non inferiore a cinque anni (art. 238 del D.Lgs. 152/2006 comma 10);

RITENUTO che l'approvazione del decreto legislativo suddetto, possa considerarsi *ope legis* recepito nel Regolamento TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. __ in data odierna;

PRESO ATTO dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;

DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2021, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2020, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

PRESO ATTO che il C. C. a norma dell'art. 32 c. 3 del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti approvato con delibera n. 19 in data odierna può prevedere agevolazioni per le utenze domestiche e non domestiche in stato di necessità o di effettiva difficoltà economico sociale;

RITENUTO pertanto intervenire per l'anno 2021 con le seguenti riduzioni TARI:

- agevolazione al 100% della quota fissa e variabile delle utenze non domestiche: attività di commercio al dettaglio (non all'ingrosso) e attività artigianali (non industriali) costituite dal 01.01.2021 al 31.12.2021 e che hanno sede operativa e/o legale nel territorio comunale;

RILEVATO inoltre che:

- il perdurare dell'emergenza sanitaria continua a generare forti ripercussioni sulle attività economiche operanti nel territorio comunale;
- da ultimo il DL di data 12.03.2021 n. 29 ha ulteriormente disposto la chiusura di gran parte delle attività commerciali;

RITENUTO pertanto intervenire per l'anno 2021 con le seguenti riduzioni TARI:

- per le **UTENZE NON DOMESTICHE**, a sostegno delle attività che hanno subito e stanno subendo chiusure e limitazioni dirette, si stabiliscono le seguenti riduzioni che troveranno automatica applicazione nella cartella di pagamento a saldo/conguaglio TARI con scadenza 31/12/2021:
 - 1) riduzione del 100% della TARIFFA VARIABILE a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole categorie di attività:
 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni e luoghi di cultura;
 - Alberghi con ristorazione
 - Alberghi senza ristorazione
 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub
 - Bar, Caffè, Pasticceria
 - 2) riduzione del 70% della TARIFFA VARIABILE a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole categorie di attività:
 - Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbieri, estetisti...
 - 3) riduzione del 65% della TARIFFA VARIABILE a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole categorie di attività:
 - Esposizioni autosaloni;
 - 4) riduzione del 50% della TARIFFA VARIABILE a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole categorie di attività:
 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti
 - 5) riduzione del 40% della TARIFFA VARIABILE a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole categorie di attività:
 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria...
 - Attività artigianali di produzione di beni specifici
 - 6) Attività artigianali di produzioni beni specifici

riduzione del 30% della TARIFFA VARIABILE a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole categorie di attività:

- Uffici, agenzie
- Attività artigianali, tipo idraulico, falegname...

7) Attività artigianali di produzioni beni specifici

riduzione del 20% della TARIFFA VARIABILE a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole categorie di attività:

- Carrozzeria, autofficina e elettrauto

8) Attività artigianali di produzioni beni specifici

riduzione del 10% della TARIFFA VARIABILE a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole categorie di attività:

- Attività industriali con capannoni di produzione

PRESO ATTO che le riduzioni TARI per l'anno 2021 saranno finanziate:

- per le utenze non domestiche con il contributo assegnato dal DL 73/2021 di € 85.888,00;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF,

dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

VISTO l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO agli atti:

- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dal Responsabile competente;
- il parere dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

Aperta la discussione e sentita la relazione del Consigliere Rastelli il quale ricorda che la copertura del costo del servizio deve essere totale con la riscossione delle tariffe a carico delle utenze; spiega che, in ogni caso, la copertura è stata assicurata senza dover aumentare le tariffe. Segnala che sono state previste riduzioni per le utenze non domestiche, maggiori per quelle attività che hanno subito maggiori danni e riduzioni di guadagno per effetto delle misure di contenimento del contagio da virus Covid-19, in particolare per il settore della ristorazione e degli alberghi. Sono poi state assicurate le agevolazioni ed i contributi di cui al DL 73/2021 ed in particolare l'Amministrazione ha previsto l'esenzione totale dal pagamento della tariffa per l'anno in corso in favore delle nuove attività che apriranno nel corso dell'anno 2021.

I Consiglieri Celestini, Ciprietti e Di Egidio plaudono all'iniziativa e, in mancanza di altri interventi, la discussione viene dichiarata conclusa.

Con voti favorevoli n. 8 e n. 3 astenuti (Celestini, Ciprietti e Di Egidio)

DELIBERA

- 1) **di approvare** le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) come da *allegato A* e relativi coefficienti come da *allegato B* relativi all'anno 2021, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **di dare atto** che con le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) relative all'anno 2021 è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, come risultante dal Piano Finanziario;
- 3) **di disporre** per l'anno 2021 le seguenti riduzioni TARI:
 - agevolazione al 100% della quota fissa e variabile delle utenze non domestiche: attività di commercio al dettaglio (non all'ingrosso) e attività artigianali (non industriali) costituite dal 01.01.2021 al 31.12.2021 e che hanno sede operativa e/o legale nel territorio comunale;
 - per le **UTENZE NON DOMESTICHE**, a sostegno delle attività che hanno subito e stanno subendo chiusure e limitazioni dirette, si stabiliscono le seguenti riduzione che troveranno automatica applicazione nella cartella di pagamento a saldo/conguaglio TARI con scadenza 31/12/2021:

- 1) riduzione del 100% della TARIFFA VARIABILE a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole categorie di attività:
 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni e luoghi di cultura;
 - Alberghi con ristorazione
 - Alberghi senza ristorazione
 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub
 - Bar, Caffè, Pasticceria
- 2) riduzione del 70% della TARIFFA VARIABILE a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole categorie di attività:
 - Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbieri, estetisti...
- 3) riduzione del 65% della TARIFFA VARIABILE a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole categorie di attività:
 - Esposizioni autosaloni;
- 4) riduzione del 50% della TARIFFA VARIABILE a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole categorie di attività:
 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti
- 5) riduzione del 40% della TARIFFA VARIABILE a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole categorie di attività:
 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria...
 - Attività artigianali di produzione di beni specifici
- 6) Attività artigianali di produzioni beni specifici
riduzione del 30% della TARIFFA VARIABILE a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole categorie di attività:
 - Uffici, agenzie
 - Attività artigianali, tipo idraulico, falegname...
- 7) Attività artigianali di produzioni beni specifici
riduzione del 20% della TARIFFA VARIABILE a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole categorie di attività:
 - Carrozzeria, autofficina e elettrauto
- 8) Attività artigianali di produzioni beni specifici
riduzione del 10% della TARIFFA VARIABILE a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole categorie di attività:
 - Attività industriali con capannoni di produzione
- 4) **di disporre** che le riduzioni TARI per l'anno 2021 saranno finanziate:
 - per le utenze non domestiche con il contributo assegnato dal DL 73/2021 di € 85.888,00;
 - per le utenze domestiche con fondi propri accantonati nell'avanzo di amministrazione (economie fondo funzioni fondamentali);
- 5) **di rinviare** ad un successivo provvedimento il formale impegno della spesa;
- 6) **di dare atto** che le presenti tariffe trovano applicazione a decorrere dal 01.01.2021;
- 7) **di trasmettere**, a cura dell'ufficio tributi, la presente deliberazione ad ARERA entro 30 giorni dall'adozione ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della determinazione dell'Autorità n. 02/2020;

- 8) **di dare comunicazione**, a cura dell'ufficio tributi, del presente provvedimento sul sito web istituzionale del comune;
- 9) **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti favorevoli n. 8 e n. 3 astenuti (Celestini, Ciprietti e Di Egidio), espressi con votazione successiva e separata nei modi di legge.

PARERI OBBLIGATORI

espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.

PROPOSTA DI DELIBERA N. 26 DEL 14-07-2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
ANNO 2021 - AGEVOLAZIONI ANNO 2021 IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID-19**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Verificata la regolarità e la correttezza amministrativa della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Sant'Omero li 14-07-2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Di Pierdomenico Paolo**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Verificata la regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

X Comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Sant'Omero li 14-07-2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Di Pierdomenico Paolo**

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

IL SINDACO
F.to Avv. ANDREA LUZII

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa SARA DI GESUALDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione n. 21 del 27-07-2021 viene pubblicata nell' Albo Pretorio on-line del Comune in data _____ e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del D.Lg.vo n. 267/2000 art. 124.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa SARA DI GESUALDO

La presente delibera il giorno stesso della pubblicazione viene inviata

ALBO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa SARA DI GESUALDO

ESITO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

[] per decorrenza dei termini, di cui all'art. 134, comma 4°, D.Lgvo n. 267 del 18.08.2000
[x] perché resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgvo 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa SARA DI GESUALDO

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio

Sant' Omero lì,

Il Segretario Comunale
Dott.ssa SARA DI GESUALDO